



CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 163 codice privacy

Omessa o incompleta notificazione

Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o piu' giornali indicati nel provvedimento che la applica.

Versione in vigore dal 29 luglio 2003 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 marzo 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice in materia di protezione dei dati personali
Estremi	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Parte	III — Tutela dell'interessato e sanzioni
Titolo	III — Sanzioni
Capo	I — Violazioni amministrative
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali/art-163-omessa-o-incompleta-notificazione/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it